Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 25 settembre 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

CONVOCAZIONE

Il Senato della Repubblica è convocato per martedì 30 settembre 1952, alle ore 16, nella 861ª seduta pubblica, col seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme sul *referendum* e sulla iniziativa legislativa del popolo (1608-*B*) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) *Relatore* CANALETTI GAUDENTI.

2. Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-*B*) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) *Relatore* PERSICO.

3. Deputati LEONE ed altri Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (2472) (Approvato dalla Camera dei deputati) *Relatore* PERSICO.

4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 (2147) *Relatore* RICCIO.

5. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 (2474) (Approvato dalla Camera dei deputati) *Relatore* TARTUFOLI.

6. Stato di previsione della spesa del Ministero per il commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 (2488) (Approvato dalla Camera dei deputati) *Relatore* ZIINO.

(4649)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 luglio 1952, n. 1218.

Autorizzazione di spesa per la costruzione dei palazzi di giustizia di Nuoro e Melfi, e per la costruzione di una casa di rieducazione per minorenni in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga al disposto degli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire un palazzo di giustizia in Nuoro ed uno in Melfi entro il limite di lire 200 milioni per ciascun edificio.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire una casa di rieducazione per minorenni in Roma entro il limite di lire 500 milioni.

Art. 3.

La somma di lire 900 milioni risultante dalla applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio 1952-1953.

Alla copertura dell'onere predetto si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 31 luglio 1952, n. 1219.

Efficacia fino al 31 dicembre 1952 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, richiamato in vigore con la legge 15 marzo 1951, n. 250, continua ad avere efficacia dal 1° luglio 1952 fino al 31 dicembre 1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 31 luglio 1952, n. 1220.

Autorizzazione della spesa di lire 800 milioni per l'esecuzione di lavori marittimi nel porto di Livorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 800 milioni, da prelevarsi dal fondo di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per la esecuzione di lavori marittimi nel porto di Livorno.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e in quello della entrata, in gestione al momento della pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221.

Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei trasporti, sentita la Commissione interministeriale prevista dall'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, integrata a termini dell'art. 10 della presente legge, e tenuto conto anche delle funzioni economico-sociali delle singole linee determina:

a) quali ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, essendo già esercitate con mezzi sufficientemente moderni tali da soddisfare le esigenze di pubblico interesse, debbano essere risanate mediante l'adeguamento delle sovvenzioni di esercizio di cui all'art. 2 della presente legge, senza far luogo ai provvedimenti di cui al successivo art. 3;

b) quali ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, debbano essere risanate entro un congruo termine di tempo (in ogni caso non superiore a tre anni dalla data di deliberazione della Commissione competente) mediante l'ammodernamento, trasformazione o sostituzione degli impianti e del materiale rotabile o del sistema di trasporto, usufruendo dei benefici di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge;

c) per quali linee o tronchi di linee ferroviarie o tramviarie possa farsi luogo alla sostituzione dei servizi su rotaia, alle stesse condizioni tariffarie, con servizi stradali paralleli, facendo salva la permanenza dei diritti acquisiti, sia per la retribuzione che per la stabilità dell'impiego e la previdenza del personale che verrà utilizzato e al quale si ricorrerà per il nuovo servizio con assoluto carattere di priorità. Il confronto economico fra il sistema attuale ed il nuovo dovrà tener conto della permanenza del trattamento sindacale di cui sopra.

La eventuale soppressione della linea considerata non suscettibile di risanamento deve essere disposta con apposita legge.

Art. 2.

Per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, le sovvenzioni di esercizio o riservate a garanzia dell'esercizio, comprese le quote relative ai fondi speciali, stabilite dagli atti di concessione, potranno essere variate in relazione alle mutate condizioni di cui sopra e corrisposte nella nuova misura per tutto il periodo della concessione nonchè per la maggior durata di essa ai sensi dell'art. 9 della presente legge.

Qualora la sovvenzione stabilita dagli atti di concessione non sia ripartita nelle due quote afferenti la costruzione e l'esercizio, sarà preliminarmente provveduto a tale ripartizione in base all'art. 35 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

La nuova sovvenzione avrà decorrenza dal 1° luglio 1952 per le linee o i tratti di linea in esercizio a quella data; o dal giorno del ripristino del servizio, per le linee o tratti di linea, che, distrutti o danneggiati per eventi bellici, non siano stati ancora riaperti all'esercizio alla data medesima.

Per le linee cui, con l'atto di concessione o con atti successivi, non sia stata accordata sovvenzione, può essere assegnata, quando risulti giustificata in base al piano finanziario di cui al successivo art. 6, una sovvenzione di esercizio con decorrenza 1° luglio 1952 e per la residua durata della concessione.

La sovvenzione d'esercizio variata a norma del presente articolo non potrà superare il limite massimo di lire 800.000 al chilometro entro il termine di tempo di cui all'art. 1, lettera *b*) e di lire 600.000 dopo tale termine e in ogni altro caso previsto dall'art. 1.

Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, tali limiti potranno essere elevati, in via eccezionale, fino a lire 1.400.000 al chilometro per linee dell'Italia meridionale ed insulare che rivestano particolare importanza sociale e che non possano in alcun modo rientrare fra quelle previste alla lettera *c*), del precedente art. 1.

L'adeguamento delle sovvenzioni, oltre i limiti massimi suddetti, deve essere disposto con apposita legge.

Art. 3.

Per il potenziamento tecnico ed economico delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, mediante l'ammoderna-

mento, trasformazione o sostituzione degli impianti o del materiale rotabile, nonchè per la trasformazione di ferrovie in tramvie, di tramvie e ferrovie e di ferrovie o tramvie in filovie, può essere accordato un contributo dello Stato in annualità posticipate, per un numero non superiore a sei. Tali annualità saranno determinate al tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti, ed in ogni caso, a un tasso non superiore al 6,50 per cento, in modo da corrispondere, in valore attuale, a non più della metà della spesa riconosciuta ammissibile sia per gli impianti che per il materiale rotabile e di esercizio.

Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e per le funivie dell'Italia meridionale ed insulare il contributo di cui al primo comma del presente articolo può essere elevato fino ad un massimo, corrispondente, in valore attuale, ai tre quarti della spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti fissi e per il materiale rotabile e d'esercizio.

Allo scadere del periodo per il quale viene accordato il contributo, il materiale rotabile e di esercizio passa in proprietà dello Stato per una aliquota corrispondente al rapporto fra il valore capitale del contributo accordato e la spesa riconosciuta ammissibile per il suo acquisto.

Il materiale rotabile e d'esercizio, per le quote in proprietà dello Stato, rimane in uso gratuito al concessionario per tutta la durata della concessione, con obbligo del concessionario medesimo di mantenimento in efficienza e di ripristino in caso di distruzione, non dovuta ad eventi bellici.

Art. 4.

Le ferrovie e tramvie extraurbane, ammesse alle provvidenze previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge, non potranno usufruire, a decorrere dalla data di applicazione delle provvidenze stesse, delle disposizioni di cui all'art. 27, lettera *b*) del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 ed all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, relative alla concessione di sussidi integrativi di esercizio.

Art. 5.

Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e le funivie, per le quali non si faccia luogo all'applicazione dell'art. 3 della presente legge o per le quali i provvedimenti di cui all'articolo medesimo non siano stati ancora attuati, sarà provveduto, su domanda del concessionario, alla variazione delle sovvenzioni di cui al precedente art. 2 in base alle risultanze di un piano finanziario comprendente le previsioni dei prodotti e delle spese dell'esercizio durante la restante durata della concessione o durante il periodo che precede la effettiva attuazione dei provvedimenti approvati in base all'art. 3 della presente legge.

Nel piano finanziario sarà conteggiato anche il nuovo importo delle quote annue che il concessionario dovrà accantonare per il rinnovo degli impianti e dei materiali e per la costituzione di fondi speciali che siano stabiliti negli atti di concessione, nonchè la quota annua di ammortamento del disavanzo di puro esercizio riconosciuto ammissibile dal 1° gennaio 1948 al 30 giugno 1952, per la parte non coperta dai sussidi integrativi di esercizio, i quali non saranno ripetuti in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1042, si applicano per la residua durata della concessione, alle aziende che fruiscono delle provvidenze recate dalla presente legge.

Art. 6.

Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e le funivie ammesse ai benefici di cui all'art. 3 della presente legge sarà istituito un piano finanziario sulla base del tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti ed in ogni caso non superiore al 6,50 per cento, comprendente,

all'attivo:

a) l'importo annuo presunto dei prodotti dell'esercizio;

b) gli eventuali sussidi e contributi corrisposti dagli enti locali per l'esercizio;

al passivo:

c) la quota annua di ammortamento ed interessi della somma effettivamente necessaria per i lavori relativi agli impianti fissi dedotto il valore di recupero dei materiali e degli impianti non utilizzabili per la trasformazione, il potenziamento e la modernizzazione;

d) la quota annua di interessi sulla spesa prevista per l'acquisto del nuovo materiale rotabile e di esercizio o per la trasformazione di quello esistente, al netto del valore di ricupero del materiale rotabile, o di parte di esso, non utilizzabile;

e) le quote annue di interessi ammesse nell'originario piano finanziario di concessione per la parte relativa al materiale rotabile non trasformato ed a quello di esercizio;

f) le quote annue che saranno stabilite per il rinnovo degli impianti o dei materiali di cui alle lettere *d*) ed *e*) e per la costituzione degli altri fondi a norma dell'art. 5, comma secondo;

g) l'importo annuo presunto delle spese dell'esercizio;

h) la quota annua di ammortamento del disavanzo di puro esercizio riconosciuto ammissibile dal 1° gennaio 1948 al 30 giugno 1952 per la parte non coperta dai sussidi integrativi d'esercizio i quali non saranno ripetuti in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338.

In base alle risultanze del piano finanziario anzidetto saranno determinate:

1) la misura del contributo di cui all'art. 3, entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo medesimo;

2) la sovvenzione necessaria per l'esercizio di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 7.

Le sovvenzioni d'esercizio, accordate a norma degli articoli 2, 5 e 6 della presente legge, possono essere corrisposte a trimestri posticipati.

I contributi accordati in applicazione dell'art. 3 della presente legge possono essere corrisposti, integralmente o parzialmente, in capitale con le modalità stabilite dall'art. 3 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 2 dicembre 1930, n. 1752.

I contributi accordati in applicazione dell'art. 3 possono essere liquidati per quote non inferiori ad un decimo in proporzione dei lavori eseguiti o del materiale mobile e d'esercizio già costruito o approvvigionato.

I contributi di cui allo stesso art. 3 possono essere messi a disposizione del concessionario per operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 35 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Possono essere parimenti messe a disposizione per operazioni finanziarie le quote delle sovvenzioni di esercizio attribuite all'ammortamento dei disavanzi di cui all'art. 5, secondo comma, e all'art. 6, lettera *h*), previa trasformazione in sei annualità posticipate della quota di sovvenzione anzidetta.

Art. 8.

Le sovvenzioni di esercizio o riservate a garanzia di esercizio, di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge saranno sottoposte a revisione entro un triennio dalla loro decorrenza allo scopo di determinare in relazione alle effettive condizioni economiche dell'esercizio l'importo definitivo delle sovvenzioni stesse da corrispondere per tutta la residua durata della concessione anche se prorogata ai sensi dell'art. 9. Il Ministro per i trasporti è però autorizzato a disporre con provvedimento motivato che tali sovvenzioni siano sottoposte ad ulteriore revisione allo scadere di un triennio successivo alla revisione come sopra disposta.

Viene revocato il beneficio dell'adeguamento delle sovvenzioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 ed è dichiarata, senz'altro, la decadenza della concessione, per il concessionario che non abbia attuato i provvedimenti di potenziamento tecnico ed economico approvati in base all'art. 3 nel termine di tempo di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della presente legge, salva la facoltà al Ministro per i trasporti, sentita la Commissione interministeriale di cui all'art. 10, di concedere una proroga per la durata non superiore ad un anno al termine anzidetto, qualora ricorrano, a suo giudizio, motivi di comprovata forza maggiore.

In caso di decadenza della concessione si applicano gli articoli 14 e 15 della presente legge.

Art. 9.

Per le ferrovie, le tramvie e le filovie extraurbane e le funivie, ammesse ai benefici di cui all'art. 3 della presente legge, la scadenza delle relative concessioni potrà essere prorogata sino a 25 anni, a partire dalla data di applicazione dei benefici stessi.

Le indennità ed i corrispettivi di qualsiasi genere, eventualmente dovuti al concessionario alla fine della concessione, sono liquidati, per le opere e il materiale rotabile ammessi ai benefici di cui all'art. 3 della presente legge, al netto dei contributi accordati in applicazione del medesimo art. 3 limitatamente alla parte già corrisposta o vincolata per operazioni finanziarie.

Art. 10.

I provvedimenti per l'applicazione della presente legge saranno adottati dal Ministro per i trasporti su parere della Commissione interministeriale istituita in applicazione dell'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, sulla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Ai fini della presente legge e qualora ricorrano argomenti interessanti regioni del territorio nazionale in cui già sia stato attuato l'ordinamento regionale detta Commissione è integrata da un rappresentante della Regione interessata, designato dalla Giunta regionale.

Sempre ai fini della presente legge, nonchè ai fini della legge 14 giugno 1949, n. 410, nei casi in cui ricorra l'applicazione dell'art. 4 della legge predetta, della Commissione, il parere della quale tiene luogo a quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, faranno parte anche altri due funzionari, l'uno amministrativo e l'altro tecnico, del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed altri quattro ingegneri esperti in materia di trasporti di cui due scelti fra funzionari della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, più un rappresentante degli autotrasportatori scelto dal Ministro per i trasporti e due rappresentanti del personale autoferrotramviario.

Art. 11.

Il termine per il riassorbimento dei posti in soprannumero negli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1951, n. 519, è prorogato di un triennio.

Art. 12.

Sui finanziamenti occorrenti al concessionario, per la parte di spesa non coperta dai contributi previsti dall'art. 3 della presente legge, è data facoltà al Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i trasporti, di concedere, per la durata di 25 anni, la garanzia sussidiaria dello Stato ad Istituti, Enti o Sezioni di credito autorizzati ad esercitare il credito a medio ed a lungo termine, ad Istituti, Enti o Società di previdenza e di assicurazione ed all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Ai finanziamenti di cui sopra si estendono, in quanto applicabili, le condizioni e modalità di cui al decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte concernenti provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

Gli atti e contratti con i quali vengono concessi i finanziamenti suddetti e la garanzia statale, come pure gli atti e contratti di consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa.

Le relative formalità sono altresì esenti dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro e gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Restano ferme le eventuali maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli istituti ed enti finanziatori. Gli onorari notarili sono ridotti alla misura di un decimo.

Art. 13.

Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge i concessionari di ferrovie, di tramvie e filovie extraurbane e di funivie, quando non ottengono la garanzia sussidiaria dello Stato, possono essere autorizzati a contrarre mutui garantiti da ipoteca a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, salvo quanto disposto coi successivi articoli 14 e 15.

Art. 14.

Nel caso in cui, essendosi pronunziata la decadenza a norma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, non si

addivenga all'aggiudicazione della concessione, ai sensi dell'art. 6 di detto decreto, e non si adotti uno dei provvedimenti previsti nell'art. 7 del decreto medesimo, la concessione stessa, per le ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, può essere accordata alla Provincia, al Comune o al consorzio dei Comuni interessati; quella delle funivie e funicolari al Comune o al consorzio dei Comuni interessati.

In pendenza della concessione il Ministro per i trasporti può affidare in via temporanea l'esercizio agli enti anzidetti.

Nella eventualità che la concessione non sia fatta agli enti di cui sopra, e si addivenga alla demolizione della linea, il mutuante ha diritto di procedere sui beni ipotecati e lo Stato ha diritto di recuperare le somme corrisposte o vincolate sulle sovvenzioni e sui contributi accordati in applicazione della presente legge.

Art. 15.

Il valore di stima di cui all'art. 7, comma secondo, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, è determinato al netto dei contributi accordati a norma dell'art. 3 della presente legge limitatamente alla parte già corrisposta o vincolata per operazioni finanziarie.

Per le tramvie e filovie extraurbane e per le funivie che formino oggetto di nuova concessione a termine del precedente art. 14 il pagamento del prezzo di stima è a carico dell'ente concessionario. Il prezzo di stima è determinato dal Ministero dei trasporti sentita l'Intendenza di finanza. Esso ne dà comunicazione al nuovo concessionario, ed a quello decaduto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Ciascuno degli interessati, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre avanti l'autorità giudiziaria competente, nei confronti dell'altra parte, le sue istanze contro il prezzo determinato dallo Ispettorato generale. In questo caso la somma corrispondente deve essere depositata dal nuovo concessionario alla Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di credito. Col deposito del prezzo di stima il nuovo concessionario acquista la proprietà degli impianti e dei materiali.

Nel decidere sul prezzo l'autorità giudiziaria dispone per lo svincolo della somma depositata in favore di colui o di coloro cui essa spetti.

Art. 16.

Salvo quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della presente legge, in caso di cessazione, per qualunque causa, dell'esercizio di una linea o di un tronco di essa, e nei casi previsti dagli articoli 187 e 188 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, lo Stato avrà diritto di rilevare in tutto o in parte a prezzo di stima, con deduzione dell'ammontare dei contributi accordati in applicazione dell'art. 3 della presente legge, il materiale rotabile acquistato dal concessionario con i contributi medesimi.

Il prezzo è determinato, in base al valore venale, dal Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentita l'Intendenza di finanza. Tale prezzo viene comunicato al concessionario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Il concessionario, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre avanti l'autorità giudiziaria competente la sua istanza, nei confronti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro, contro il prezzo determinato. In questo caso, la somma corrispondente deve essere depositata dal Ministero del tesoro alla Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di credito. Col deposito del prezzo di stima lo Stato acquista l'intera proprietà del materiale rotabile.

Nel decidere sul prezzo l'autorità giudiziaria dispone per lo svincolo della somma depositata in favore di colui o di coloro cui essa spetti.

In caso di riscatto gli impianti eseguiti con i contributi di cui all'art. 3 della presente legge, sono gratuitamente reversibili allo Stato, per la parte coperta dai contributi medesimi, e dalle sovvenzioni di esercizio già corrisposte, a norma dell'art. 6, limitatamente alle quote attribuite all'ammortamento di detti impianti.

Art. 17.

Al pagamento delle sovvenzioni di esercizio di cui all'art. 2 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

Per il pagamento dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge il Ministero dei trasporti è autorizzato ad assumere impegni entro il limite di lire 400 milioni nell'esercizio 1952-53, di lire un miliardo in ciascuno degli esercizi 1953-54 e 1954-55 e di lire 600 milioni nell'esercizio 1955-56.

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario dovranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.

Art. 18.

Nel caso di normale scadenza di una concessione, senza che ne sia stata resa possibile la tempestiva rinnovazione, durante il periodo intercedente tra la cessazione della precedente concessione e l'assunzione dell'esercizio da parte del nuovo concessionario, il Ministero dei trasporti è autorizzato a gestire direttamente il pubblico servizio per la durata massima di un anno, salvo proroga da concedersi per giustificati motivi per altri due anni, con decreto del Presidente della Repubblica da promuoversi di intesa tra il Ministro per i trasporti e quello per il tesoro.

Art. 19.

Alle aziende esercenti pubblici trasporti urbani municipalizzati o in maggioranza di proprietà dei Comuni e delle Provincie che, per l'approvvigionamento di nuovo materiale mobile destinato all'ammodernamento del sistema di trazione, non contraggono i mutui previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 487, può venire concordato, in luogo del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, ma entro i limiti della somma stanziata dal decreto legislativo stesso, un contributo annuo fisso, per un periodo di quattro anni, in misura del 3 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 20.

Le norme di cui alla presente legge, in quanto applicabili, si estendono anche all'Azienda di navigazione interna lagunare di Venezia ed alla Società veneta per il tratto Venezia-Fusina.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI — MALVESTITI — PELLA — ZOLI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1952, n. 1222.

Modificazioni allo statuto della Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1° ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1068; 2 ottobre 1940, n. 1470; 24 novembre 1941, n. 1443; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702, e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161; 31 ottobre 1950, n. 1278, 19 giugno 1951, n. 1093; 27 ottobre 1951, n. 1805; 27 ottobre 1951, n. 1806;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Dopo l'attuale art. 64, relativo alle scuole di specializzazione nelle discipline medico-chirurgiche sono aggiunti i seguenti nuovi articoli concernenti la istituzione di una scuola di specializzazione in « oncologia ».

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 65. — La scuola di specializzazione in oncologia che conferisce il titolo di specialista in oncologia è istituita presso l'Istituto di anatomia ed istologia patologica dell'Università di Pavia e posta sotto la direzione del titolare di anatomia e istologia patologica della detta Università.

La scuola dispone dei laboratori dell'Istituto di anatomia e istologia patologica comprese le sezioni di genetica umana e sperimentale, dell'istoteca, del materiale anatomico e delle attrezzature di detto Istituto compreso il Museo anatomo-patologico e di due sezioni di malati della clinica chirurgica dell'Università di Pavia.

La scuola dispone anche di altri mezzi di osservazione, di studio ed esercizio pratico relativo ai tumori di interesse non strettamente chirurgico e alla terapia (clinica medica, clinica dermosifilopatica, clinica ostetrica e ginecologica, Istituto di radiologia).

Detta scuola dispone inoltre di trenta letti posti a disposizione delle cliniche medica, ostetrico ginecologica e dermosifilopatica necessari ai rispettivi titolari per il loro insegnamento nella scuola di oncologia.

Art. 66. — Il corso che si svolge presso i suddetti Istituti ha la durata di tre anni e comprende gli insegnamenti di:

1) anatomia e istologia patologica dei tumori maligni dell'uomo (corso triennale di 40 lezioni annue);

2) patologia sperimentale dei tumori maligni (corso biennale di 30 lezioni annue 1° e 2° anno);

3) clinica dei tumori maligni dell'uomo (corso triennale di 30 lezioni annue);

4) diagnosi e terapia radiologica dei tumori maligni dell'uomo (corso biennale di 40 lezioni annue 2° e 3° anno);

5) clinica e patologia dei tumori maligni dell'apparato genitale femminile (corso biennale di 20 lezioni annue 2° e 3° anno);

6) terapia chirurgica dei tumori maligni dell'uomo (corso biennale di 20 lezioni annue).

Agli insegnamenti vengono aggiunte esercitazioni pratiche e conferenze teoriche in numero di cinquanta (sedici al primo, sedici al secondo e diciotto al terzo anno) che li completano e che inoltre illustrano i seguenti capitoli della oncologia:

1) morfologia normale e patologica della riproduzione cellulare e biochimica dei tumori;

2) tecnica per il prelievo e l'esame istologico del materiale neoplastico - diagnosi precoce dei tumori maligni e stati precancerosi;

3) sierologia ed ematologia dei portatori di tumori maligni;

4) diagnosi e trattamento dei tumori maligni della cute;

5) diagnosi e trattamento dei tumori maligni dell'apparato respiratorio;

6) diagnosi e trattamento dei tumori del sistema nervoso centrale e periferico.

Art. 67. — Alla scuola sono ammessi laureati in medicina e chirurgia in numero limitato alle disponibilità dei laboratori, dei reparti clinici e del materiale didattico. Nono sono ammesse abbreviazioni di corso.

Il Consiglio della scuola esaminerà le domande di ammissione e formerà una graduatoria dei candidati ai posti disponibili il cui numero sarà fissato dallo stesso Consiglio di anno in anno in rapporto alle sopra ricordate esigenze.

E' obbligatorio un anno di internato nell'Istituto di clinica chirurgica e uno nell'Istituto di anatomia e istologia patologica dell'Università di Pavia.

Art. 68. — Alla fine di ogni anno gli iscritti devono sostenere un esame sulla materia dei corsi di

sciuti idonei verranno ammessi al corso successivo.

Alla fine del terzo anno essi presenteranno e discuteranno una dissertazione scritta su argomento oncologico elaborata in uno degli Istituti clinici e biologici della Facoltà medica dell'Università di Pavia.

Art. 69. — Le Commissioni degli esami di profitto e di diploma saranno composte degli insegnanti della scuola, secondo le norme previste dallo statuto della Università di Pavia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952.

Classificazione, fra le provinciali, di una strada comunale della provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 623 in data 7 giugno 1950, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Passaggio a livello-Marina di Ascea », della lunghezza di km. 2;

Ritenuto che contro la delibera suddetta regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 3 giugno 1952;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i requisiti prescritti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale « Passaggio a livello-Marina di Ascea », in provincia di Salerno, della lunghezza di circa km. 2, che congiunge la provinciale n. 121 Matine-Agropoli-Ascea-Pisciotta nei pressi della stazione ferroviaria con lo scalo marittimo omonimo, è classificata tra le provinciali ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1952
Registro Lavori pubblici n. 22, foglio n. 173.

(4593)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 830 — Data: 19 ottobre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Lombardo Giovanni fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione: al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1375 — Data: 12 maggio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Bimbi Sergio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 8 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Luciardi Samuele di Silvio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) al portatore 4 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6452 — Data: 9 maggio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Lanera Raffaele fu Daniele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) al portatore 5 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 318 — Data: 24 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona — Intestazione: Colombo Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) al portatore 4 — Capitale L. 5500.

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 settembre 1952

(4439) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 423 — Data: 11 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Morimando Pasquale fu Silvestro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 604 — Data: 18 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Ripepi Ugo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95 — Data: 30 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Mancini Anna Maria fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 3000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 agosto 1952

(4250) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 settembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,90	650,50
» Firenze	624,90	650 —
» Genova	624,92	651,50
» Milano	624,94	651 —
» Napoli	624,90	648 —
» Palermo	624,89	650,50
» Roma	624,92	650,75
» Torino	624,93	650,75
» Trieste	624,90	—
» Venezia	624,90	650,50

Media dei titoli del 24 settembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68 —
Id. 3,50 % 1902	66 —
Id. 3 % lordo	66,55
Id 5 % 1935	97,275
Redimibile 3,50 % 1934	77,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	74,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	74,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,10
Id. 5 % 1936	93,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959).	99,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	90,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,675

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 24 settembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,93
1 dollaro canadese	» 650,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1.749,80

Cambi di compensazione
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1952, è stato dichiarato inammissibile, il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Patarnello Rita Anna, avverso la revoca dell'incarico per l'insegnamento della matematica nell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Lecce.

(4609)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario nei comuni di San Donà di Piave e Chioggia, con sede a Venezia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Viscti i decreti del Prefetto di Venezia in data 27 marzo e 25 giugno 1952, n. 9095, con i quali è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario nei comuni di San Donà di Piave e Chioggia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nei comuni di San Donà di Piave e Chioggia è costituita come apresso:

Presidente:
Bianchi dott. Giulio, vice prefetto.

Componenti:
Dechigi prof. dott. Merchiorre, direttore dell'Istituto di igiene di Padova;
Spanio prof. Angelo, libero docente in patologia speciale e clinica medica;
Canalis prof. dott. Antonino, medico provinciale;
Lovenati dott. Antonio, ufficiale sanitario.

Segretario:
D'Elia dott. Paolo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 settembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4585)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Mantova in data 24 marzo 1951, n. 10475, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova è costituita come appresso:

Presidente:
Fraenza dott. Pasquale, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Politano dott. Angelo, medico provinciale;
Serra prof. dott. Giovanni, docente in clinica chirurgica;

Dotti dott. Franco, primario medico dell'ospedale di Mantova;
Sinigaglia dott. Bruno, medico condotto.

Segretario:
Maniscalco dott. Egidio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 settembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4555)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Pavia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Pavia in data 24 maggio 1952, n. 24368, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Pavia è costituita come appresso:

Presidente:
Martusciello dott. Arturo, vice prefetto.

Componenti:
Introzzi prof. dott. Paolo, docente in clinica medica;
Checcacci prof. dott. Luigi, docente d'igiene;
Lupi dott. Alessandro, medico provinciale;
Poggi prof. dott. Igino, ufficiale sanitario.

Segretario:
Campanale dott. Alberto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 settembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4523)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Mantova in data 24 marzo 1952, n. 10475, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova è costituita come appresso:

Presidente:
Fraenza dott. Pasquale, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Politano dott. Angelo, medico provinciale;
Maccabruni prof. dott. Francesco, docente in ostetricia e ginecologia;
Sacchi dott. Stelio, specialista in ostetricia e ginecologia;
Rita Moretti, ostetrica condotta.

Segretario:
Maniscalco dott. Egidio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 settembre 1952

(4554) *L'Alto Commissario*: MIGLIORI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito del concorso per titoli e per esami a due posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico per i servizi di meteorologia ed ecologia agraria, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1951, registro n. 9, foglio n. 378, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 264 del 16 novembre 1951, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del personale tecnico per i servizi di meteorologia ed ecologia agraria di questo Ministero,

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1952, registro n. 9, foglio n. 386, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 1952, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1952, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritta e pratica di esame;

Visti gli atti della predetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 10 del bando di concorso;

Considerato che nessun altro candidato, oltre i due vincitori del concorso, ha conseguito l'idoneità e che, pertanto, la formazione della graduatoria dei vincitori non determina spostamenti nella graduatoria di merito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso indetto con il decreto citato nelle premesse a due posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del personale tecnico per i servizi di meteorologia ed ecologia agraria:

1. Bastianoni Marzio . . . . punti 136
2. Rimoaldi Anna Maria » 131

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 15, foglio n. 91 — BERTELLI

(4613)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esame e per titoli a cinque posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo B del personale tecnico della Zecca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, ratificato, con modificazioni, con la legge 4 maggio 1951, n. 382;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Considerato che, non essendovi alcun contingente non di ruolo di capotecnici della Zecca, non occorre far luogo alla riserva di posti prevista dall'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 1952, n. 29301/12106;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1691;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per esame e per titoli a cinque posti di capo tecnico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale tecnico della Zecca;

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto, gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di sezione industriale di un istituto tecnico.

Sono anche validi il diploma di licenza delle sezioni per meccanici, elettricisti, o meccanici elettricisti di un istituto industriale, ordinato secondo il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2523, ed il diploma di perito industriale capotecnico meccanico elettricista di un istituto tecnico industriale, ordinato secondo la legge 15 giugno 1931, n. 889.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i candidati devono aver compiuto l'età di diciotto anni e non superata quella di trentuno anni, oppure di trentatre anni se provvisti di diploma di laurea.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel quarto e quinto comma dell'art. 6 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti; per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine, nonchè per i profughi da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e dai territori nei quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137;

2) ad anni 44 per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

Sono esclusi dai benefici di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

c) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, in virtù della legge 10 ottobre 1950, n. 843; per le vedove dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, di cui alla legge 24 luglio 1951, n. 660; per le vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, in virtù della legge 1° ottobre 1951, n. 1140; nonchè per le vedove dei caduti per servizio, in virtù della legge 15 luglio 1950, n. 539;

d) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 233, non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 abbiano cessato dal servizio a domanda, o anche d'autorità, ma che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

Le domande stesse dovranno contenere, oltre al cognome, nome e paternità dei candidati, anche la precisa indicazione del domicilio, del recapito, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere le-

galizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto; quella dell'ufficiale di stato civile dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

4. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario vidimata dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata a sua volta dal prefetto.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati produrranno il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto stesso.

7. Diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32 debitamente annullata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato sostitutivo del diploma, su carta da bollo da L. 24, firmato dal capo dell'istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In luogo del diploma originale o del certificato originale sostitutivo del diploma, i candidati potranno produrre una copia del diploma o del certificato predetti, in bollo da L. 40, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

a) una copia del foglio matricolare, munita di marca da bollo come sopra indicato, se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

b) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

c) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

d) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio; la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 24 se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da L. 32 se autenticata da notaio.

Hanno facoltà di non presentare detto documento i candidati provvisti di libretto ferroviario personale rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Essi però dovranno indicare nella domanda gli estremi del libretto stesso ed esibirlo allorchè si presenteranno per sostenere le prove d'esame.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo o salariati permanenti dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

Art. 6.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altre ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 528, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni di guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 5 della legge 3 giugno 1950 n. 375.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno provare la loro qualità mediante un certificato, rilasciato in bollo da L. 24 dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o degli enti locali territoriali o istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Analogo certificato, rilasciato al nome del padre o congiunto, dovrà essere prodotto dai figli dei mutilati od invalidi per servizio o dai congiunti dei caduti per servizio, previsti dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nell'art. 3, lettera *c*), dimostreranno la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948. I profughi dei territori di confine dovranno dimostrare la loro qualità mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma ed profughi di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, mediante attestazione rilasciata dall'autorità competente.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 7.

I documenti presentati debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che siano impiegati di ruolo o salariati permanenti dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, per essere ammessi al concorso, i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 ed al penultimo comma dell'art. 5.

I candidati che non siano residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi potranno presentare nel termine di cui all'art. 4 la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 3, n. 3), lettere *a*) e *b*).

E' fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), dopo il termine di cui all'art. 4, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopraindicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi depositato il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, vidimato dal provveditore agli studi.

I candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè aggiornati a data recente.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina a capo tecnico aggiunto nel ruolo di gruppo *B* del personale tecnico della Zecca senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di una prova scritta di cultura generale e tecnica, di una grafica di disegno tecnico e di un esperimento pratico di lavoro, nonchè di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto la prova scritta, grafica e di esperimento pratico, quanto la prova orale saranno tenute. Le prove anzidette avranno luogo in Roma nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta, grafica e di esperimento tecnico e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta di cultura generale e tecnica, nella prova grafica di disegno tecnico, nonchè nell'esperimento grafico di lavoro, e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o invalidi civili per fatti di guerra o invalidi per servizio, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti ed assimilati della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o orfani dei caduti civili per fatti di guerra o orfani dei caduti per servizio, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e 1° novembre 1947, n. 1815, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 19 agosto 1948, n. 1180, 3 giugno 1950, n. 375, 15 luglio 1950, n. 539, 23 febbraio 1952, n. 93, 4 marzo 1952, n. 137 e 1° ottobre 1951, n. 1140.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati capi tecnici aggiunti in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale tecnico della Zecca e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro, conseguiranno la nomina a capi tecnici aggiunti (grado 11°, gruppo *B*) dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a capi tecnici aggiunti con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguono la nomina a capi tecnici aggiunti in prova competono le normali indennità di trasferimento per raggiungere la residenza di Roma, nonchè l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Quelli che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione statale conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1952.
Registro Tesoro n. 19, foglio n. 263. — VENTURA SIGNORETTI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. *Prova scritta di cultura generale e tecnica.*

Consisterà in un esercizio di algebra, geometria o trigonometria risolvente un problema relativo alle materie di cui al successivo programma per le prove orali. (Sarà consentito l'uso delle sole tavole logaritmiche e trigonometriche).

2. *Prova grafica di disegno tecnico.*

Esecuzione, da campione, di schizzi rappresentanti un organo di macchina, nelle sue viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza e con tutti gli elementi necessari a permettere una sicura interpretazione da parte di chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo. (Il candidato potrà disporre di una riga lunga, di due squadrette, della scatola dei compassi, di un compasso ballerino, di un calibro a nonio, di un doppio decimetro).

La durata, tanto della prova scritta, quanto di quella grafica, è fissata in ore 8.

3. *Esperimento pratico di lavoro.*

Consisterà nella esecuzione di uno dei lavori proposti per le esercitazioni degli allievi degli istituti industriali di Stato, nei programmi vigenti. Il candidato dovrà indicare in precedenza se intende eseguire l'esperimento sulle macchine utensili, oppure come aggiustatore o come fonditore (Durata massima della prova ore 8).

4. *Prova orale.*

(N.B. Le materie indicate nel programma dovranno essere trattate conformemente allo svolgimento che di esse viene fatto nei corsi degli istituti industriali governativi).

1) Matematica:

le operazioni aritmetiche, tutte, con numeri interi, frazionari e decimali;

calcolo letterale ed algebrico. Risoluzione di equazioni di 1° e 2° grado. Risoluzione di sistemi di equazione di 1° grado;

elementi di geometria piana e solida. Principali proprietà e calcolo delle aree o dei volumi dei triangoli, dei poligoni, del cerchio e dei solidi più comuni;

funzioni trigonometriche e risoluzione trigonometrica dei triangoli;

elementi di geometria descrittiva, con nozioni sulle proiezioni ortogonali, sulla prospettiva parallela e sui piani quotati.

2) Meccanica:

rappresentazione delle forze e composizione e scomposizione di esse nel piano;

momenti statici. Coppie. Centro di gravità. Macchine semplici ed applicazioni relative. Bilancie e metodi di pesata. Bilancieri a frizione;

moto uniforme, uniformemente vario e rotatorio (Elementi essenziali e loro caratteristiche);

leggi fondamentali della dinamica. Concetti della massa, del momento d'inerzia e della forza viva. Generalità intorno alle macchine ed alle forze agenti su di esse;

sollecitazioni semplici e formule relative, con applicazione di esse a casi elementari di calcolo della resistenza dei materiali;

nozioni sulle resistenze passive, con particolare riferimento all'attrito ed alla resistenza del mezzo. Coefficienti di attrito;

generalità e teoremi fondamentali sulla trasmissione del moto;

caratteristiche delle ruote dentate e delle ruote a frizione;

vari sistemi di trasmissione e caratteristiche relative;

meccanica applicata ai meccanismi semplici. Equazione del lavoro;

rendimento. Freni. Volani e regolatori;

apparecchi di sollevamento;

descrizione dei motori Diesel a due e a quattro tempi. Norme di condotta, manutenzione e difetti di funzionamento;

prove e collaudo di macchine motrici ed operatrici. Freni dinamometrici;

fondamenti sperimentali e principali leggi della meccanica dei fluidi;

norme per la prevenzione degli infortuni.

3) Termologia e termotecnica:

generalità sul calore e leggi fondamentali della termologia. La combustione, con particolare riferimento ai forni ed al riscaldamento industriale;

pirometri;

generalità sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda;

proprietà ed impiego dei principali combustibili solidi, liquidi e gassosi.

4) *Eletrotecnica:*

fondamenti sperimentali di magnetismo e di elettrostatica;

fondamenti sperimentali di elettrodinamica. Corrente elettrica. Forza elettro-motrice. Unità di corrente. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Unità di resistenza. Principi di Kirchoff. Circuiti derivati. Raggruppamento delle resistenze. Fenomeni calorifici, luminosi ed eletrolitici delle correnti. Leggi relative. Pile, accumulatori;

fondamenti sperimentali di elettromagnetismo. Principio della equivalenza. Campi magnetici prodotti dalla corrente elettrica;

solenoidi. Energia di un circuito elettrico contenuto in un campo magnetico. Forze esercitate dai campi magnetici sui conduttori percorsi da corrente;

induzione elettromagnetica. Espressione della forza elettromotrice indotta. Legge di Lenz. Fenomeni di mutua ed auto induzione. Concetti fondamentali intorno alle misure delle correnti elettriche. Unità del sistema assoluto C.G.S. e del sistema pratico. Misura delle correnti (amperometri industriali e loro verifiche);

misura delle differenze di potenziale (voltametri industriali e loro verifica). Misura delle resistenze (ohmetri). Misura della potenza elettrica (Wattometri e contatori). Fasometri;

generalità sulle correnti alternate. Valore medio e valore efficace. Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità, potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate. Fattore di potenza. Fenomeno di risonanza. Impiego pratico dei condensatori nei circuiti a corrente alternata;

macchine dinamo-eletriche per corrente continua. Loro parti essenziali. Commutazione e fenomeni di reazione. Diversi modi di eccitazione e di regolazione;

alternatori. Loro parti essenziali. Diversi tipi di alternatori.

reazione di armatura. Alternatori trifasi con collegamento a stella od a triangolo;

motori. Principio della riversibilità delle macchine dinamo-elettriche. Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati. Loro proprietà e regolazione Motori a corrente alternata, sincroni, asincroni ed a collettore;

trasformatori. Teoria elementare dei trasformatori statici;

trasformatori di misura. Trasformatori rotanti. Gruppi convertitori;

accumulatori. Principali tipi di accumulatori industriali e caratteristiche relative;

centrali termiche generatrici per corrente alternata. Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione e di protezione;

centrale a corrente continua con batteria di accumulatori;

illuminazione elettrica. Generalità. Vari tipi di lampade e consumi specifici. Norme di distribuzione e d'impianto. Riscaldamento elettrico industriale;

esercizio pratico degli impianti elettrici. Prevenzione degli infortuni e norme di soccorso d'urgenza.

5) Fisica e chimica:

proprietà generale dei corpi. Elementi di idrostatica e di ottica. Principi essenziali, leggi fondamentali ed applicazioni industriali, pratiche relative;

fenomeni chimici. Atomi e molecole. Acidi sali e basi. I principali composti, di valore indurstriale, dell'ossigeno, dello azoto, del cloro, dello zolfo e del carbonio;

carateri fisici e chimici dell'argento, dell'oro e delle loro leghe;

galvanoplastica e galvanostegia.

6) *Tecnologia:*

caratteri fisici ed usi industriali del rame, dello zinco, dello stagno, del piombo, dell'alluminio e del nichelio, nonchè delle leghe principali di detti metalli;

ferro, ghisa ed acciaio;

trattamenti termici degli acciai e teorie elementari relative;

principali tipi di acciai speciali;

metalli antifrizione;

nozioni di fonderia. Fonderia dei metalli non ferrosi. Preparazione delle leghe. Principali tipi di forni fusori. Staffe, sabbie ed utensili di fonderia. Norme per la costruzione dei modelli. Formatura. Colata. Effetti del ritiro. Soffiature, loro cause e mezzi atti alla loro eliminazione;

fucinatura, stampaggio, laminazione, trafilatura e saldatura dei metalli;

macchine, apparecchi, trattamenti termici e norme di lavoro relativi;

generalità sulla lavorazione meccanica dei metalli. Apparecchi e sistemi di misura e di controllo. Prove e collaudi dei materiali metallici. Macchine utensili (descrizione dei principali tipi e del loro modo di lavorare). Utensili;

organizzazione ed impianto di una officina meccanica;

lubrificazione e lubrificanti;

materiale da costruzione (cenni sulla preparazione, sulle proprietà e sull'impianto della calce, del gesso, del cemento e dei materiali refrattari).

7) Nozioni sulla organizzazione del lavoro e sulla legislazione e prevenzione degli infortuni;

nozioni di diritto del lavoro, di statistica, di economia politica e di contabilità industriale;

diritti e doveri degli impiegati dello Stato.

Roma, addì 22 agosto 1952

Il Ministro: PELLA

(4610)

PREFETTURA DI TERAMO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 7 febbraio scorso, n. 2541, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia, di cui al bando 27 dicembre 1950, n. 18466;

Visto il decreto 7 febbraio p. p. n. 2542, con il quale si è provveduto a dichiarare i vincitori del predetto concorso e successive modifiche;

Visto che i dottori Medori Pasquale, Lalli Lucio G., Martelli Vincenzo, Totoro Antonio, Spadano Antonio, Como Fernando, Tattoni Luigi, Moschetta Emilio, Sabatucci Salvatore, Di Carlo Antonio, hanno rinunziato alla sede di Roseto degli Abruzzi (2ª zona);

Ritenuto di dover dichiarare vincitore per la predetta condotta il concorrente idoneo che segue nella graduatoria i rinunziatari e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Considerato che tale concorrente, il dott. Antonini Alfonso, appositamente interpellato, ha accettato la condotta stessa;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

Il dott. Antonini Alfonso è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Roseto degli Abruzzi (2ª zona).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 9 settembre 1952

Il prefetto: LONGO

(4508)

PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il decreto prefettizio n. 1242 in data 30 dicembre 1948, con il quale venne indetto il concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Torino;

Veduta la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Torino:

1.	Viglino Pasquale	punti 93,59
2.	Feole Michele	» 93,010
3.	Pallieri Alberto	» 90,057
4.	Albertano Giovanni Battista Alberto	» 87,327
5.	Dami Giorgio	» 86,27
6.	Calzone Renato	» 84,988
7.	Torrione Carlo	» 83,693
8.	Abrate Michele	» 80,804
9.	Buglione Ceresa Aldo	» 79,997
10.	De Marchi Massimo	» 77,456
11.	Ganna Alberto	» 74,382
12.	Bausano Alberto	» 70,432
13.	Casalegno Renzo	» 69,400
14.	Pugliese Donato	» 67,764
15.	Borgialli Bartolo	» 65,189
16.	Villa Rodolfo	» 64,902

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Torino e dei Comuni interessati.

Torino, addì 6 settembre 1952

Il prefetto: CARCATERRA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il proprio decreto n. 3526 di pari data, con il quale viene approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di medico condotto nella provincia di Torino;

Vedute le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Veduto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi:

1) Viglino Pasquale: Rivoli-Villarbasse-frazione Corbiglia;
2) Feole Michele: Ronco Canavese-Valprato Soana;
3) Pallieri Alberto: Buttigliera Alta-Rosta-Reano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Torino e dei Comuni interessati.

Torino, addì 6 settembre 1952

Il prefetto: CARCATERRA

(4571)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 37970 in dàta 4 luglio 1952, con il quale il dott. Cappelletti Sergio veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Firenzuola Pietramala;

Vista la lettera n. 6932 del 18 agosto 1952, con la quale il comune di Firenzuola fa presente che il precitato sanitario ha, con telegramma del 16 agosto rinunciato alla condotta sopra citata;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Filippo Stanghellini, che segue il dottor Cappelletti in graduatoria, ha chiesto la condotta medica di Firenzuola-Pietramala;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 37970 del 4 luglio 1952, il dott. Filippo Stanghellini, domiciliato in Cutigliano (Pistoia) è dichiarato vincitore della condotta medica di Firenzuola-Pietramala.

Il sindaco del comune di Firenzuola è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Firenze, addì 22 agosto 1952

Il prefetto: GARGIULO

(4466)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 29506/3/san. in data 28 giugno 1952, col quale fu approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per la condotta veterinaria vacante in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1950;

Visto il decreto n. 29507 del 28 giugno 1952, col quale furono dichiarati i vincitori delle sedi poste a concorso;

Viste le rinunce presentate da alcuni candidati;

Viste le domande dei candidati che seguono in graduatoria;

Ritenuta la necessità di procedere ad altra dichiarazione di vincitore per la condotta di Pozzolo Formigaro;

Visti gli articoli 26 e seguenti del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Per i motivi suesposti, a parziale modifica del decreto prefettizio n. 29507/3/san del 28 giugno 1952, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Pozzolo Formigaro il dott. Giuseppe Basaluzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Alessandria e del Comune interessato.

Alessandria, addì 6 settembre 1952

p. *Il prefetto*: MOLLO

(4557)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.